

COMUNE DI GONNOSTRAMATZA

PROVINCIA DI ORISTANO

N. 5



del 26-06-2020

COPIA

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE T.A.R.I. 2020 - CONFERMA TARIFFE 2019.=

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventisei** del mese di **giugno** alle ore 20:25, nell'aula consiliare Cap. Renzo Atzei,

Convocato nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi notificati a domicilio, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Mandis Dr. Alessio	P	PINNA MANUEL	A
ZUDDAS ALESSANDRO	P	ATZEI IGNAZIO	P
GHIANI ILENIA	P	PODDA MICHELE	P
TERIBINT MARCO	A	PODDA CLAUDIO	P
PIRAS FEDERICA	P	CUSCUSA MICHELE	P
CONCU MATTEO	A		

risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Assume la presidenza Mandis Dr. Alessio in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Marcello Dr Marco, il quale svolge i compiti di consulenza giuridico-amministrativo ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lvo 267/2000 ss.mm.ii.;

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale per poter

validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO CHE

l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha assegnato all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambienti (ARERA) precise funzioni di regolazione e controllo in materia di "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio del "chi inquina paga"."

PRESO ATTO che ARERA, con deliberazione n.443/2019 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018/2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti da applicarsi dal 01 gennaio 2020;

CONSTATATO CHE la deliberazione sopra richiamata definisce la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario:

- Il soggetto gestore predispone il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- tale ente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF e i corrispettivi del servizio;
- ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva o può proporre modifiche;

VISTA la Legge 145/2018 (Legge di Stabilità 2020);

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17/12/2019, il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 è stato prorogato al 31/03/2020;

PRESO ATTO del Decreto Legge n° 18/2020 (D.L. Cura Italia) che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione è stato rinviato al 31/07/2020;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha disciplinato l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705 decorrere dal 1° gennaio 2014;

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) verrà applicata in sostituzione della precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

PRESO ATTO che la determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigore di TARES e, pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (TARES/T.A.R.S.U./TIA¹);

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, "*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*".

VERIFICATO che per applicare il comma 652 è comunque necessario possedere dati oggettivi che consentano l'elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario;

ATTESO che dal 1° aprile 2016 è stato avviato dall'Unione di Comuni Parte Montis, cui aderisce il Comune di Gonnostramatza, il nuovo appalto di raccolta, trasporto e smaltimento RR.SS.UU.;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che per l'applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

RILEVATO che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il calcolo, fino a quando non si avrà la completa attuazione delle procedure relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune;

VERIFICATO, pertanto, che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall'allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99;

ATTESO che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RAMMENTATO che i costi del servizio sono ripartiti sulla base delle macroclassi e delle categorie di utenza sopra specificate, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

PRESO ATTO che il Piano Finanziario risulta essere uguale a quello relativo al 2019;

VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità indicato nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;

EVIDENZIATO che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO il piano finanziario Tari trasmesso dall'Unione dei Comuni *“Parte Montis”*;

RITENUTO

- Di prendere atto del Piano Finanziario Tari trasmesso dall'Unione dei Comuni *“Parte Montis”*;
- Di approvare le suddette tariffe TARI così come stabilite nel 2019;
-

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario competente ai sensi dell'art. 153, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, nonché il d.lgs 118/2011 e successive modifiche e/o integrazioni;

VISTO lo Statuto comunale;

Tutto ciò premesso

CON VOTI UNANIMI

D E L I B E R A

tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- Di confermare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della I.U.C.-TARI da applicare nell'anno 2020, così come stabilite nel 2019;
- Di Dare Atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- Di Dare Atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.
- Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Mandis Dr. Alessio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marcello Dr Marco

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Deliberazione Consiglio Comunale)**

Rep. N° 495

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Gonnostramatza e all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 29-06-2020

Gonnostramatza, 29-06-2020

IL MESSO COMUNALE
F.to Muscas Alessio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marcello Dr Marco

RESPONSABILI DI SERVIZIO

() Tuveri
() Tomasi

() PREFETTURA – ORISTANO	PROT. N. _____	DEL _____
() REVISORE DEI CONTI	PROT. N. _____	DEL _____
() TESORIERE COMUNALE	PROT. N. _____	DEL _____

UFFICI – SEDE

() Tecnico – () Contabile – () Amministrativo – () Economo, Messo C.le, P.M. () Ass.Soc.
() Albo dipendenti – (X) Albo Pretorio – (X) N° 2 copie archivio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marcello Dr Marco

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere **Favorevole**, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000

Data 23-04-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Tuveri Giuseppe

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere **Favorevole**, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs 267/2000

Data 23-04-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Tuveri Giuseppe

La presente copia è conforme all'originale